

DELIBERA N. 240/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MUGGIA (TRIESTE) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la nota del 23 maggio 2019 (prot. n. 223913) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Muggia (Trieste) a seguito della segnalazione del sig. Marco Barelli, esponente del partito di Forza Italia, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune relativamente alla *“diffusione di quattro comunicati (o post, nel caso di specie) attraverso il profilo Facebook istituzionale del Comune (<https://www.facebook.com/Comune Muggia/>)”*. In particolare, si tratta dei seguenti *post* sulla pagina *facebook* del Comune, aventi ad oggetto: *“in data 7 maggio 2019 [...] il rifacimento del tetto della scuola elementare, lamentando scarsi finanziamenti al comune. Contiene dichiarazioni personali dell'assessore e vicesindaco Francesco*

Bussani”; “in data 9 maggio 2019 [...] la riapertura del parco urbano del rio Ospio, polemizzando contro l’amministrazione regionale per il divieto, per motivi paesaggistici, di una recinzione con rete. Contiene dichiarazioni personali dell’assessore allo sviluppo Stefano Decolle”; “in data 11 maggio 2019 [...] con un titolo dal tono celebrativo (“Il mondo arriva a Fonderia”) l’avvio di un progetto sociale nel rione urbano di Fonderia. Contiene dichiarazioni personali del sindaco Laura Marzi” ed infine “in data 16 maggio 2019 [...] un incontro del sindaco Laura Marzi con l’associazione combattentistica ANPI, l’associazione partigiana slovena e il sindaco di Capodistria, con ciò vantando il loro appoggio ovvero vicinanza. Il post era un re-post dalla pagina personale del sindaco Laura Marzi, con sue dichiarazioni personali”. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 22 maggio 2019, avendo verificato che nelle fattispecie segnalate non sussistono i requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dalla norma, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 23 maggio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Muggia, dott.ssa Laura Marzi, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- la *ratio* della disposizione sarebbe quella di non consentire forme di comunicazione istituzionale di carattere propagandistico, che potrebbero dar vita a “...una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione” e, in secondo luogo “...la norma vuole impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti...”;
- in ragione della *ratio* normativa, come sopra interpretata, “... l’azzeramento della comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni pubbliche [...] non può rappresentare l’obiettivo [...] delle l. 81/1993, 515/1993 e 28/00”;
- la comunicazione istituzionale «...ha acquisito dignità di “servizio pubblico” e “funzione pubblica”: ne consegue che l’esercizio dell’attività [di] comunicazione istituzionale deve essere ispirato ai principi di continuità, non interruzione, effettività, responsabilità...»;
- a tal fine “si riporta la circolare interpretativa della Direzione centrale del Ministero dell’Interno del 27-28 marzo 1993” [per cui] “possono, conseguentemente ritenersi ammesse tutte quelle comunicazioni che non possiedono in sé un contenuto propagandistico quali quelle prive di una riferibilità chiara ad un’opzione politica, ovvero connesse a lavori, studi e circostanze estranee alla vicenda elettorale”;
- tutto ciò premesso, il Comune ritiene che «...in tale spazio di ammissibilità rientrino tutte e quattro le comunicazioni “segnalate” avendo lo stesso carattere istituzionale in quanto dirette ad informare la cittadinanza su iniziative e fatti di loro interesse» e siano inoltre “prive di alcuna volontà o effetto, anche involontario, propagandistico in grado di alterare la campagna elettorale riguardante le imminenti elezioni europee”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino alla fine della campagna elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la pubblicazione dei post segnalati sul profilo *facebook* del Comune di Muggia rappresenta attività di informazione e comunicazione istituzionale e ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni europee del 26 maggio 2019, risultando successive alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dei post segnalati, nonché l'intera documentazione istruttoria, i quali riportano tutti il logo del Comune di Muggia e la dicitura "*Comune di Muggia: pagina ufficiale*", con il seguente contenuto:

- il primo del 7 maggio 2019 dal titolo "*Nuovo tetto per la De Amicis*" riguarda l'approvazione di una determina comunale per dei lavori di manutenzione al tetto di una scuola che saranno effettuati nei mesi estivi ed è corredato da alcune dichiarazioni dell'Assessore ai lavori pubblici, comprensive di nome e cognome di quest'ultimo;
- il secondo del 9 maggio 2019 dal titolo "*Il parco pubblico del Rio Ospo rinnova la gestione. La Regione non prevede la recensione*" concerne il rinnovo della collaborazione, per la gestione di un parco cittadino, tra l'Amministrazione comunale ed un consorzio, ed è corredato da alcune dichiarazioni dell'Assessore comunale alla Valorizzazione del Patrimonio, comprensive di nome e cognome di quest'ultimo;
- il terzo dell'11 maggio 2019 dal titolo "*Il mondo arriva a Fonderia*" descrive un incontro tra l'Amministrazione e gli abitanti di un rione interessato da un progetto comunale, contiene passaggi non neutrali in merito all'operato dell'Amministrazione: "*Obiettivo raggiunto, quindi, dall'Amministrazione Marzi ...*" ed è infine corredato da una dichiarazione dell'Assessore comunale alle Politiche sociali comprensiva di nome e cognome e da una dichiarazione del Sindaco;
- il quarto del 16 maggio 2019 di condivisione dalla pagina personale di Laura Marzi Sindaco di Muggia del 15 marzo 2019, riporta una dichiarazione non virgolettata del Sindaco di Muggia contenente una breve sintesi dell'incontro tra il Sindaco di Muggia e quello di Capodistria (SLO); sono presenti due foto del Sindaco di Muggia;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Muggia attraverso la pubblicazione sul profilo *facebook* istituzionale dei post in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto i post riportano il logo del Comune di Muggia, la dicitura "*Comune di Muggia: pagina ufficiale*", le fotografie e le dichiarazioni del Sindaco, nonché i nominativi e le dichiarazioni di assessori comunali, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni. Più precisamente, le informazioni contenute nei *post* "*dirette ai cittadini su iniziative e fatti di loro interesse*" vengono rappresentate utilizzando anche dichiarazioni, compresa quella condivisa dal profilo personale del Sindaco Marzi, in merito all'operato e a progetti dell'Amministrazione, riportate testualmente come commenti, da parte del Sindaco e dei suoi assessori, e potevano ben essere differite nel tempo rispetto al periodo della campagna per le elezioni europee del 26 maggio 2019;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della pubblicazione oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Muggia (Trieste) di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione dei *post* dal profilo *facebook* istituzionale dal titolo *“Nuovo tetto per la De Amicis”* (7 maggio 2019), *“Il parco pubblico del Rio Ospio rinnova la gestione. La Regione non prevede la recensione”* (9 maggio 2019), *“Il mondo arriva a Fonderia”* (11 maggio 2019) e del 16 maggio 2019 (di condivisione dalla pagina personale di Laura Marzi Sindaco di Muggia del 15 marzo 2019), recante il logo del Comune di Muggia, la dicitura *“Comune di Muggia: pagina ufficiale”*, le fotografie e le dichiarazioni del Sindaco, nonché i nominativi e le dichiarazioni di assessori comunali, non ritenuta indispensabile ed indifferibile. Inoltre, il Comune di Muggia deve pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare esplicito riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Muggia (Trieste) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi